Camera dei Deputati

 XIV Commissione “Politiche dell’Unione europea”

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (COM – 2025 – 81 final) e della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (COM(2025) 87 final)**

Audizione

dell’Associazione Bancaria Italiana

7 maggio 2025

Illustre Presidente, Onorevoli Deputati,

l’Associazione ringrazia per l’opportunità di rappresentare il punto di vista del mondo bancario sul pacchetto di proposte c.d. “Omnibus” riguardante, tra l’altro, la semplificazione delle normative relative alla Direttiva sulla rendicontazione di sostenibilità (CSRD), alla Direttiva sul dovere di diligenza (CSDDD) e al Regolamento Tassonomia.

Nell’intervento mi concentrerò proprio su questi aspetti.

In primo luogo, si condivide l’obiettivo della proposta di riforma di razionalizzare il quadro normativo per ridurre gli oneri a carico delle imprese derivanti dalla legislazione in materia di sostenibilità, senza comprometterne gli obiettivi strategici.

In tale ottica, si evidenziano le seguenti ulteriori proposte di semplificazione della normativa.

**Modifiche alla CSRD e al Regolamento sulla tassonomia**

Nel ribadire l’esigenza di una riduzione degli oneri per le imprese, va assicurato che il processo di semplificazione riguardi anche le banche, rispetto agli obblighi – regolamentari e di vigilanza – a loro carico nella veste di utilizzatori dei dati.

Nel dettaglio, si segnala quanto segue:

**1) Necessità di riconciliazione con le norme di rendicontazione bancaria e le aspettative della vigilanza**

Nel provvedimento Omnibus si esplicita che “*Gli obblighi di rendicontazione stabiliti nella CSRD e nell'ESRS (standard europei per la rendicontazione della sostenibilità) mirano a garantire, tra le altre cose, che i partecipanti al mercato finanziario, gli istituti di credito e gli amministratori di benchmark abbiano accesso alle informazioni sulla sostenibilità di cui hanno bisogno dalle imprese per soddisfare i propri obblighi di rendicontazione ai sensi del Sustainable Finance Disclosure Regulation, del Capital Requirements Regulation e del Benchmarks Regulation. Il rinvio proposto ritarderà i miglioramenti nella disponibilità delle informazioni per i partecipanti al mercato finanziario, gli istituti di credito e gli amministratori di benchmark*”.

A tale riguardo, il mondo bancario, anche a livello europeo, chiede che sia assicurata l'armonizzazione delle diverse richieste informative in coerenza con quanto si sta definendo con la normativa Omnibus. In questo ambito, si chiede, in particolare, che il Green Asset Ratio (GAR) possa essere segnalato una sola volta per adempiere sia all’art. 8 del Regolamento 2020/852 sia alle disposizioni di Pillar 3 ESG; in ogni caso è essenziale che la metodologia per la misurazione del GAR sia assolutamente la stessa in entrambe le normative.

**2) Implicazioni derivanti dal nuovo perimetro di rendicontazione della CSRD**

Per incentivare la rendicontazione volontaria di sostenibilità delle imprese escluse dall’obbligo di rendicontazione, la Commissione prevede di adottare - con Atto delegato -, entro 4 mesi dalla pubblicazione della Omnibus, un nuovo standard volontario basato sullo Standard europeo di rendicontazione di sostenibilità per le PMI non quotate (Voluntary Small and Medium Enterprises - VSME). La Commissione sosterrà inoltre il VSME, specifico per le PMI non quotate, con una Raccomandazione entro il 2025.

In questo quadro, secondo la proposta Omnibus lo standard VSME fungerà da tetto massimo, definendo il limite delle informazioni che potranno essere richieste alle imprese che non rientrano nell'ambito di applicazione CSRD. Al riguardo, si chiede di intervenire sull’articolo 2 della proposta di direttiva in discussione, che modifica l’articolo 19 bis (paragrafo 3, primo comma) della direttiva 2013/34/UE, modificando il passaggio seguente “…ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato” con “…ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità utili agli operatori finanziari per assolvere gli obblighi di legge di settore”.

**3) Standard settoriali di rendicontazione di sostenibilità**

La proposta rivede, eliminandola, la disposizione relativa alla pubblicazione di standard di rendicontazione (ESRS) settoriali, che avrebbero potuto servire da guida per rendere coerenti con le specificità del settore finanziario le informazioni richieste negli standard di rendicontazione applicabili a tutte le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della CSRD indipendentemente dal settore in cui operano (cosiddetti standard agnostici).

Al riguardo, pur sostenendo la semplificazione degli standard europei per la rendicontazione della sostenibilità (ESRS), è necessario prevedere (in assenza di standard di rendicontazione settoriali) una guida specifica per il settore finanziario, in modo da facilitare l’applicazione degli ESRS considerando le peculiarità del settore.

**4) Altre osservazioni**

Per una implementazione omogenea e semplificata della nuova normativa occorre, inoltre:

a) prevedere una definizione univoca di fatturato (sulla cui base viene definito il perimetro di applicazione della Direttiva) applicabile dalle banche, nonché l’adozione di livelli di totale attivo di stato patrimoniale (altro parametro sulla cui base viene definito il perimetro di applicazione della Direttiva) congrui con la specificità del settore bancario, posto che il totale dell'attivo di un intermediario bancario esprime mediamente valori (multipli) significativamente superiori a quelli di una società non bancaria;

b) valutare l’opportunità, come proposto dal Consiglio europeo nel testo discusso il 25 aprile, di reintrodurre la deroga all'obbligo di presentare una rendicontazione individuale di sostenibilità da parte di alcune componenti di un gruppo che presentano alcune caratteristiche specifiche (in particolare la quotazione dei propri titoli su mercati regolamentari), laddove la capogruppo fornisca informazioni adeguate con la CSRD consolidata; ciò in particolare per le filiazioni finanziarie la cui strategia ESG e la relativa informativa non possono discostarsi da quelle della società madre che definisce centralmente le politiche ai fini ESG;

c) prevedere la possibilità di esentare le holding non quotate dall'obbligo di rendicontazione sulla sostenibilità se a livello individuale non superano le soglie quantitative e quindi sarebbero tenute a rendicontare su base consolidata solo perché sono la capogruppo (europea) di un grande gruppo su cui non esercitano attività di direzione e coordinamento;

d) che la Commissione europea pubblichi annualmente, ex-ante, un elenco delle società nell'ambito della CSRD per il successivo ciclo di pubblicazione CSRD;

e) rinviare l’applicazione delle Linee Guida sulla gestione del rischio ESG fino alla finalizzazione degli emendamenti Omnibus, in modo da consentirne l’adeguamento in coerenza con il testo finale della CSRD/ESRS e della CSDDD.

**Modifiche alla CSDDD**

Le modifiche apportate dal pacchetto “Omnibus” alla CSDDD sono condivisibili anche se alcuni aspetti potrebbero essere ulteriormente migliorati. A tal fine, si riportano di seguito alcune proposte.

**1) Partner commerciali indiretto**

Sarebbe opportuno escludere il riferimento agli obblighi di due diligence sulle attività dei partner commerciali indiretti nelle varie disposizioni della Direttiva; attualmente, invece, la proposta di direttiva Omnibus, all’art. 4 (4) – che modifica l’art. 8 della CSDDD -, continua a prevedere un obbligo di due diligence nei confronti del partner commerciale indiretto nel caso in cui l’impresa abbia informazioni plausibili che suggeriscono un impatto negativo a livello di partner commerciale indiretto e nel caso in cui il rapporto con il partner commerciale indiretto sia il risultato di un accordo con intento elusivo della disciplina. Quest’ultima ipotesi, in base a quanto riportato nella relazione illustrativa della proposta di Direttiva, ricorrerebbe nei casi in cui la struttura della relazione commerciale manca di una logica economica e induce a pensare che l’impresa abbia scelto di considerare un fornitore (in realtà diretto) come indiretto al solo scopo di eludere gli obblighi di *due diligence* sullo stesso. È evidente come tali eccezioni, facendo riferimento a concetti indeterminati (“informazioni plausibili” e “accordi elusivi”), risultano poco chiare e, quindi, non contribuisco alla semplificazione del testo e degli oneri di due diligence.

D’altra parte, non si comprende bene come si possa prevedere un obbligo di *due diligence* “rafforzata” proprio in capo all’impresa che si presume abbia posto in essere essa stessa un accordo elusivo.

**2) Obblighi di diligenza**

Sarebbe opportuna una ulteriore semplificazione degli obblighi di due diligence a carico delle imprese. In particolare, si dovrebbero inserire nel citato art. 4 della proposta di direttiva Omnibus le seguenti ulteriori modifiche alla CSDDD, finalizzate a:

a) prevedere che le misure adeguate che le imprese sono chiamate ad adottare per prevenire/arrestare eventuali impatti negativi (art. 10, par. 2 e art. 11, par. 3 della Direttiva) siano alternative tra di loro;

b) eliminare le lett. c) e d) dell’art. 10 par. 2 e le lett. d) ed e) dell’art. 11, par. 2, che fanno riferimento, rispettivamente, all’obbligo per le imprese di effettuare gli investimenti finanziari o non finanziari, gli adeguamenti o gli aggiornamenti necessari e di apportare modifiche o miglioramenti al piano aziendale, alle strategie generali e all’attività della società stessa;

c) rendere facoltativo il sostegno finanziario alle PMI di cui all’art. 10 par. 2, lett. e) e all’art. 11, par. 3, lett. f);

d) eliminare la richiesta di una verifica di conformità delle garanzie contrattuali richieste alla controparte (vedi art. 10, par. 5 e art. 11, par. 6).

**3) Sospensione o cessazione del rapporto contrattuale**

L’art. 4, par. 6, della proposta di direttiva Omnibus, nel modificare l’art. 11, par. 7, lett. b), della CSDDD, fa riferimento all’adozione da parte dell’impresa di un “piano di prevenzione rafforzato” nel caso in cui si siano verificati impatti negativi effettivi. Trattandosi di impatti negativi già verificatisi, la disposizione dovrebbe fare riferimento a piani correttivi e non preventivi. Andrebbe, comunque, chiarito cosa succede se il piano rafforzato non ha esito positivo.